



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Allegato A



Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna

Gestione associata:

**Provincia di Forlì-Cesena - Unione Montana
Acquacheta Romagna Toscana - Comunità Montana
Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate -
Comunità Montana Forlivese**

PRIP

Programma Rurale Integrato Provinciale:

**AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI DOMANDE PER LA MISURA 221,
"IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE (PSR) Annata Agraria 2010/2011.**

Con il presente avviso pubblico:

- si attiva la Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" del PSR in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/05, Art. 36 lett. b) punto i) – Sottosezione 2, Artt. 42 e 43;
- in attuazione alla delibera di Giunta Regionale n. 168 del 11/02/08 che approva il Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'Ambiente e Spazio Rurale", i

relativi Programmi Operativi di Misura e le successive modifiche e integrazioni approvate con delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/08, che definisce il meccanismo di selezione e le delimitazioni e dalla delibera di Giunta Regionale n. 196 del 08/02/10 che approva ed integra il Programma Operativo della Mis. 221;

- in attuazione alle delibere Regionali n. 874 del 11/06/08 e n. 196 del 08/02/10 che approva ed integra “Le Linee Guida per la Progettazione e Realizzazione degli Imboschimenti” e stabilisce i termini di presentazione delle domande di adesione al regime di sostegno;
- si attuano le previsioni del PSR, del PRIP e del Programma Operativo dell’Asse 2 (PO Asse 2), con particolare riguardo alle previsioni finanziarie e alla corretta applicazione dei criteri di selezione delle domande.

1. Obiettivi

La Misura 221 intende incrementare l’utilizzo a fini forestali di superfici agricole, nelle aree di pianura e collina, in particolare sostiene l’obiettivo di “salvaguardare e valorizzare la biodiversità”, attraverso l’incremento della differenziazione degli agroecosistemi.

2. CARATTERISTICHE DELLA MISURA

La Provincia di Forlì-Cesena prevede per la Misura 221 l’applicazione delle seguenti tipologie di intervento:

- **Azione 1 “Boschi Permanenti”;**
- **Azione 2 “Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio”;**
- **Azione 3 “Arboricoltura da legno a ciclo breve - “Pioppicoltura eco-compatibile”.**

Per il dettaglio relativo alle diverse Azioni si rimanda al PSR, al PRIP, alle “Linee Guida per la Progettazione e Realizzazione degli Imboschimenti”.

2.1 *Descrizioni specifiche per Azioni*

- **Azione 1 “Boschi Permanenti”:**

Si applica nelle aree di pianura e collina.

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a ha 0,5 aventi larghezza sempre superiore a m. 20. Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi.

In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà avere le misure di cui sopra.

La durata dell’impegno è di 15 anni. Gli imboschimenti oggetto dei sostegni di cui all’art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/05, alla scadenza del periodo di impegno, rimangono soggetti alle norme forestali, ambientali e paesaggistiche vigenti, pertanto, fatta eccezione per gli impianti riconosciuti per “arboricoltura da legno”, al termine del ciclo produttivo definito nei piani colturali, l’uso dei terreni è di norma irreversibile. Gli impianti dovranno essere effettuati scegliendo gli esemplari arborei idonei, per ambiti territoriali, fra quelli indicati nell’Allegato 1), e esemplari arbustivi nell’Allegato 2) delle “Linee Guida”.

- **Azione 2 “Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio”:**

Si applica nelle aree di pianura e collina.

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a ha 1, aventi larghezza sempre superiore a m. 20. Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà avere un'estensione superiore o uguale a ha 0,50 e larghezza superiore a m. 20. La durata dell'impegno è di 15 anni, con la reversibilità dell'uso delle particelle interessate a fine turno. Gli impianti dovranno essere effettuati scegliendo gli esemplari arborei idonei per arboricoltura da legno di pregio, per ambiti territoriali, fra quelli indicati nell'Allegato 3) delle “Linee Guida”.

- **Azione 3 “Arboricoltura da legno a ciclo breve - “Pioppicoltura eco-compatibile”:**

Si applica solo nelle aree di pianura, ed è esclusa nelle aree della Rete Natura 2000.

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a ha 2, aventi larghezza sempre superiore o uguale a m. 20. Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensioni superiori o uguali a ha 0,5 e larghezza superiore o uguale a m 20. La durata dell'impegno è di 10 anni. I beneficiari si impegnano ad adottare i disciplinari di produzione connessi a certificazione forestale e/o adozione del metodo di produzione integrata, oltre a realizzare impianti diversi dalla pioppicoltura per almeno il 10% della superficie complessiva.

Gli impianti dovranno essere effettuati scegliendo i cloni nella Lista di orientamento clonale del Disciplinare di produzione integrata del Pioppo.

Nelle “Linee Guida” sono dettagliatamente riportate le modalità di realizzazione degli imboschimenti, le essenze idonee e le caratteristiche tecniche delle tre Azioni.

3. BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla Misura 221, (per i costi di impianto e per i premi annuali per ettaro, volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito) gli imprenditori agricoli, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e gli Enti pubblici, nei limiti di quanto contenuto al Reg. (CE) n. 1698/05 e di quanto di seguito disposto.

Relativamente alla compensazione della perdita di reddito, è previsto che la stessa sia a favore “degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato” (c. 1, punto c, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05). Nel caso di altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato, il livello del premio sarà inferiore.

Ai sensi dell'art. 43, par. 1 lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/05 e dell'art. 31 c. 3 del Reg. (CE) n. 1974/06, “agricoltore” è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito.

La normativa italiana stabilisce che la figura dell'agricoltore così individuata corrisponde all'Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004.

Per mantenere la corresponsione del premio al livello massimo, il requisito di cui sopra dovrà essere mantenuto per almeno 5 anni dal momento della decisione individuale di concessione del sostegno.

Se i terreni da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito possono essere corrisposti agli affittuari.

Possono accedere ai benefici, gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata, ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. Per una più dettagliata individuazione dei caratteri dei beneficiari in funzione della tipologia di Azione e dei conseguenti differenti livelli degli aiuti e premi previsti si rimanda alle indicazioni contenute nelle Schede di Azione del PSR 2007-2013.

4. AMBITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE/LOCALIZZAZIONE

Le **Azioni 1 e 2** della Misura 221 si applicano negli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina" del territorio regionale, così come definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con delibera di Giunta Regionale n. 1338 del 28/01/93, secondo le "Unità di paesaggio" definite attraverso caratteristiche ambientali, ambiti sopra richiamati.

L'**Azione 3** si applica esclusivamente nelle "aree di pianura".

Tabella riepilogativa degli ambiti territoriali di applicazione:

Ambiti di applicazione	AZIONE 1 Boschi permanenti	AZIONE 2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo	AZIONE 3 Pioppicoltura eco-compatibile
Pianura	SI	SI	SI
Collina	SI	SI	NO
Montagna	NO	NO	NO

Il dettaglio dell'individuazione degli ambiti di applicazione delle Azioni è definito nel PRIP della Provincia di Forlì-Cesena.

L'obiettivo di concentrare gli imboschimenti di terreni agricoli in aree idonee per motivi ambientali (comma 6, art. 50 Reg (CE) n. 1698/05), è perseguito con l'identificazione di "zone ammissibili" e di "aree preferenziali".

Per l'individuazione delle "zone ammissibili" e delle "aree preferenziali" si rimanda al paragrafo "Localizzazione del punto 5.3.2.7.1 del P.S.R. In ambiti periurbani possono essere considerate preferenziali unicamente le superfici ammissibili al sostegno ricadenti negli "Ambiti agricoli periurbani" di cui all'art. A-20 della L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e successive modifiche.

Non potranno essere in alcun caso concessi i sostegni riferibili alla presente Misura, per impianti i cui oneri di realizzazione siano stabiliti a carico dei soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica, con riferimento all'art. A-26 della medesima L.R. 20/2000.

Al riguardo, le domande di imboschimento di terreni ricadenti in ambito urbano e periurbano, o comunque interessati da previsioni urbanistiche non riconducibili all'ordinario uso agricolo, potranno essere accolte solo se corredate da idonea dichiarazione del competente Servizio del Comune comprendente:

- ◆ le garanzie sulla compatibilità delle previsioni d'uso previste con il mantenimento degli impegni connessi alla realizzazione dell'intervento;
- ◆ l'attestazione che l'intervento medesimo non risulta già prescritto a titolo oneroso in riferimento al già citato art. A-26 della L.R. 20/2000;
- ◆ la sussistenza di eventuali accordi sulla gestione degli imboschimenti realizzati.

Non si ritiene infatti dovuta la corresponsione di premi per “manutenzione” nei casi in cui, in seguito ad eventuali accordi al riguardo, le cure colturali nei primi 5 anni di impegno fossero effettuate con spesa a carico di Pubbliche Amministrazioni.

4.1 Terreni ammessi

Gli artt. 36 e segg. del Reg. (CE) 1698/05 differenziano le Misure di imboscamento in funzione delle caratteristiche dei terreni interessati distinguendo esplicitamente i terreni agricoli da quelli oggetto di agricoltura estensiva e da quelli non agricoli. A valere sulla Misura 221, sono pertanto da accogliere domande riguardanti esclusivamente terreni definibili “agricoli” qualificabili SAU e in produzione nelle due annate agrarie antecedenti a quella di presentazione della domanda di adesione e al momento della presentazione della domanda di aiuto secondo quanto disposto nel P.S.R. 2007-2013.

La concessione di aiuti e premi per superfici per le quali gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale individuano previsioni non compatibili con il mantenimento dell'imboscamento non sono di norma ammessi.

Superfici di fatto agricole, ma non individuate come tali negli strumenti urbanistici (vigenti od anche solo adottati) possono essere ammesse al sostegno solo se la domanda è corredata da idonea documentazione atta a garantire il mantenimento degli impegni per l'intera durata temporale prevista.

E' pertanto escluso il riconoscimento di causa di forza maggiore per modificazioni all'uso dei terreni connesse all'attuazione di strumenti di pianificazione urbanistica, se non nel caso di esproprio per motivi di pubblica utilità, a condizione che tale esproprio non fossesse prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo, le praterie di vetta e le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto il regime sodivo in attuazione di specifiche Misure del precedente e del presente PSR;
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale;
- i terreni, pur qualificati agricoli nella relativa documentazione catastale, che non siano stati “in produzione” nelle due annate agrarie antecedenti a quella di presentazione della domanda di adesione;
- i terreni soggetti a fenomeni gravitativi attivi rilevanti (con piano di scivolamento a profondità superiore a quella delle normali lavorazioni agricole), o potenzialmente coinvolgibili nella loro evoluzione, o comunque suscettibili di essere sede di attivazione di dissesti.

5. CRITERI DI SELEZIONE, PESI ATTRIBUITI E PRIORITA'

I criteri di priorità per la selezione delle domande Misura 221, sono stabiliti nel PSR, nel PO Asse 2 e nel PRIP e sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ambientali strategici.

I criteri di selezione si distinguono in **territoriali, tecnici e soggettivi**.

5.1 Criteri Territoriali

Il PSR individua nei criteri territoriali il principale elemento di selezione; la priorità assegnata al

criterio territoriale riguarda le superfici ricadenti in area preferenziale.

I criteri territoriali sono suddivisi in rango regionale definiti nel PSR e in rango provinciale definiti nel PRIP.

La Misura si applica in tutto il territorio della Provincia di Forlì-Cesena nelle aree di pianura e collina così come individuate nel PTCP.

Prescrizioni particolari di priorità riportate nel PRIP:

Gli interventi negli ambiti di pianura sono sempre prioritari rispetto agli interventi negli ambiti di collina, in virtù del ridotto indice di boscosità della pianura.

Gli impianti di bosco permanente sono prioritari rispetto agli impianti di arboricoltura da legno quando ricadenti nel medesimo ambito territoriale.

Come riportato nel PO Asse 2, l'Azione 3 della Misura 221 si applica solo in pianura e il pioppeto è vietato nelle aree di Rete Natura 2000.

5.1.1 Priorità territoriali di rango regionale – Aree di tipo A

Il PSR individua nei criteri territoriali il principale elemento di selezione, attribuendo priorità assoluta alle aree della Rete Natura 2000 e alle Zone Vulnerabili ai Nitrati, considerate come aree a cui è attribuito lo stesso livello di priorità:

Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE , come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione alla Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 96/07 e successivi aggiornamenti (art. 30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
--

Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE (Rete natura 2000).
--

5.1.2 Priorità territoriali di rango provinciale – Aree di tipo B

Il PRIP individua ed assegna l'ordine di priorità ad "ulteriori aree preferenziali" tra quelle indicate nel PSR suddivise per gruppi di tutela. Le aree preferenziali di valenza provinciale raggruppate per tipo di tutela sono sottoelencate nel seguente ordine di priorità:

1° Zone a prevalente tutela del suolo:
1° Aree a rischio erosione non tollerabile o a rischio franosità così come delimitate nella carta del Rischio di erosione idrica e gravitativa nell'Allegato I del PSR 2007-2013 così come individuate nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 363 del 17 marzo 2008;
2° Zone a prevalente tutela naturalistica:
1° Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000, L.R. n. 6/2005, deliberazione di Giunta Provinciale n. 17376 del 20/02/08 e sue modifiche ed integrazioni;
2° Zone di tutela naturalistica (art. n. 25 del PTCP);
3° Aree Protette ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;
4° Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia;

3° Zone a prevalente tutela paesaggistica:
1° Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. n. 19 del PTCP);
4° Aree periurbane:
1° Ambiti periurbane art.A-20 del PTCP;
5° Zone a prevalente tutela idrologica:
1° Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. nn. 17 e 34 del PTCP);
2° Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del PTCP);
3° Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pede-collinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del P.T.A., dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
6° Zone a prevalente tutela del suolo:
1° Aree a rischio di erosione molto basso o tollerabile della carta del Rischio di erosione idrica e gravitativa nell'Allegato I del PSR 2007-2013 così come individuate nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 363 del 17 marzo 2008;

5.1.3 *Pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e B*

Si riportano nelle tabelle i pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e B espressi in valore numerico funzionale alla successiva definizione della graduatoria di merito:

TIPO AREA	PESO	AREE PREFERENZIALI
A	6400	Rete Natura 2000 ZVN
	6400	
B	3200	Aree a rischio erosione "non tollerabile"
	1600	Aree protette
	800	Reti ecologiche
	400	Art. 25
	200	Oasi
	100	Art. 19
	50	Aree periurbane
	25	Art. 17
	12	Art. 28
	6	Art. 44
5	Aree a rischio erosione "tollerabile"	

5.1.4 Specifiche Priorità territoriali

Nel rispetto dei criteri territoriali stabiliti dal PRIP, che attribuisce alla pianura maggiore rilevanza rispetto alla collina, le richieste di intervento negli ambiti di pianura di cui al PTCP, hanno priorità assoluta.

Verrà quindi attribuito un ulteriore punteggio pari a 200 punti, alle domande presentate per gli interventi nell'ambito di pianura.

Ambiti Territoriali	Punteggi
PIANURA	200
COLLINA	0

5.2 Priorità tecniche

Le priorità tecniche agiscono in maniera subordinata alle priorità territoriali.

Il PO Asse 2 stabilisce un ordine di priorità tecnico tra le azioni. Il livello di priorità di ciascuna azione varia in funzione dell'ambito territoriale pianura, collina.

Tabella n. 1

Azioni	Punteggio
Azione 1 "Boschi permanenti"	0,9
Azione 2 "Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con prevalenza di latifoglie di pregio"	0,6
Azione 3 "Arboricoltura da legno a ciclo breve - pioppicoltura eco-compatibile"	0,3

5.3 Priorità soggettive

Tali priorità agiscono in maniera subordinata rispettivamente alle priorità di tipo territoriale e poi di tipo tecnico, vengono individuate tra quelle già indicate nel PRIP e in relazione alle caratteristiche aziendali come elencato di seguito:

Tabella 2

imprenditore agricolo professionale di cui al D.lgs n. 99/04;	0,20
azienda agrituristica e/o fattoria didattica in attività;	0,02
l'azienda è condotta da un imprenditore agricolo di età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda;	0,02
l'azienda ha subito un esproprio per pubblica utilità nel triennio precedente;	0,01
l'azienda utilizzerà per l'imboschimento materiale certificato ai sensi del D. Lgs.386/2003 e dalla L.R. 10/2007 da documentare;	0,01
l'azienda ha realizzato imboschimento ai sensi dei regolamenti comunitari (CEE) 1609/89, Reg. (CEE) 2080/92, Reg. (CE)1257/99 Misura 2h;	0,01
il progetto prevede l'utilizzo di almeno 6 specie arboree di quelle elencate nell'allegato 1 delle linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti;	0,01
l'intervento è contiguo a un appezzamento preesistente eseguito ai sensi di uno dei precedenti Reg. (CEE) 1609/89, Reg. (CEE) 2080/92, Reg. (CE)1257/99 Misura 2h.	0,01

6. MECCANISMO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE

La formazione della graduatoria si basa su criteri di tipo territoriale, tecnico e soggettivo differenziato sul livello regionale e provinciale.

Per avere diritto alle priorità di merito del presente Avviso, le particelle oggetto di imboschimento, dovranno contenere le informazioni relative alle aree preferenziali così come indicato nel PSR, nel POA e nel PRIP in conformità a quanto stabilito nella delibera di Giunta regionale n. 363 del 17/03/08.

Al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri soggettivi, i beneficiari dovranno autocertificare sul modulo "Allegato B" il possesso dei requisiti di cui sopra al momento della presentazione della domanda. L'autocertificazione e la relazione tecnica descrittiva (semplificata), o progetto esecutivo quando previsto (vedi **paragrafo 9**) dell'imboschimento, dovranno essere allegati alla domanda cartacea presentata.

Nel caso di mancata presentazione dell'autocertificazione e della relazione tecnica descrittiva entro i termini previsti per la presentazione della domanda e/o la mancata compilazione di anche uno solo dei campi obbligatori, al richiedente verrà formalmente comunicata l'esclusione dalla graduatoria di accesso al regime di aiuto.

La Provincia provvederà alla selezione delle domande presentate e alla formazione di una graduatoria per la Misura 221:

- la Regione Emilia-Romagna, perseguendo prioritariamente l'obiettivo di concentrazione degli interventi all'interno delle aree della *Rete Natura 2000*, delle *Zone Vulnerabili ai Nitrati* stabilisce che il rapporto tra i pesi da utilizzare in sede di formulazione delle graduatorie è **di 2** (per le aree di tipo Regionale, A) **ad 1** (per le aree di tipo Provinciale¹, B);
- la Provincia di Forlì-Cesena ha dettagliato nel PRIP le aree di tipo B indicando l'ordine di priorità per gruppi di tutela;
- il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo B è tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato alla singola area preferenziale di tipo A;
- il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo B avente maggiore priorità è sempre superiore al valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo B di priorità inferiore. Questo criterio vale per ciascun livello di priorità.

6.1 *Meccanismo operativo per il calcolo del punteggio territoriale*

L'unità di superficie elementare per il calcolo del punteggio relativo ai criteri territoriali è la particella catastale. Le particelle catastali devono essere classificate in funzione dell'appartenenza ad una o più aree preferenziali. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale.

L'attribuzione dei punteggi ai criteri territoriali è un'operazione che permette di addivenire ad un ordinamento degli aventi diritto al beneficio per la Misura 221.

L'operazione di attribuzione del punteggio associato ai pesi dei criteri territoriali si articola nelle seguenti fasi:

- calcolo della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) ricadente in ciascuna area preferenziale;
- calcolo della percentuale di SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- moltiplicazione di ciascun valore percentuale con il peso della relativa area preferenziale;
- attribuzione di 200 punti alla pianura.

¹ Operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra le aree di tipo Regionali e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo Provinciale (nel caso in cui la Provincia abbia dettagliato nel proprio PRIP tali aree) e il primo gruppo di tutela (nel caso contrario).

6.1.1 Sovrapposizione fra aree preferenziali

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche. Pertanto, conseguentemente ai rapporti di priorità definiti per le aree di tipo A, B, si stabilisce che qualora su una stessa superficie si sovrappongano più aree preferenziali, l'ordine di priorità è decrescente per le seguenti casistiche:

- sovrapposizione di aree di tipo A;
- sovrapposizione di un'area di tipo A e un'area di tipo B;
- sovrapposizione di aree di tipo B;

Relativamente alla casistica di cui al punto 3 si specifica che, in ogni caso, qualsiasi sovrapposizione tra aree di tipo B non può mai avere priorità maggiore rispetto alla priorità assegnabile alla singola area di tipo A.

6.2 Attribuzione dei punteggi per i criteri tecnici

In base all'azione sottoscritta ad ogni richiedente viene attribuito un punteggio come riportato alla tabella 1.

6.3 Attribuzione dei punteggi per i criteri soggettivi

In base a quanto autocertificato dal richiedente si provvede alla attribuzione dei punteggi come riportato alla tabella 2.

6.4 Meccanismo di formazione della graduatoria

- I pesi attribuiti nella tabella del paragrafo 5.1.3 vengono moltiplicati per la percentuale di superficie ricadente nelle aree preferenziali di cui trattasi, si determinano una serie di valori uno per ciascun richiedente di azione, ordinati in una scala di merito. Ciascun valore viene normalizzato ad una scala numerica da 1 a 100 eseguiti gli opportuni arrotondamenti², attribuendo al valore più alto nella scala di merito il valore 100 e decrescendo fino al valore minimo in misura proporzionale.
- Alle aziende di pianura vengono sommati al punteggio sopra calcolato i 200 punti come previsto nel punto 5.1.4.
- Alla graduatoria di merito territoriale ordinata per punteggi decrescenti da 300 a 1 vengono sommati i punteggi dei criteri tecnici e di quelli soggettivi autocertificati dal richiedente.
- Qualora nella graduatoria così ottenuta, vi siano condizioni di parità di punteggio, si provvederà in mancanza di risorse economiche, al finanziamento del richiedente più giovane.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse necessarie al finanziamento delle domande, che verranno presentate in riferimento alle presenti Disposizioni, sulla base della delibera di Giunta Regionale n. 101 del 28/01/08, n. 196 del 08/02/10 e n. 332 del 08/02/10 recepita con delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena Prot. n. 16121/56 del 23/02/10 e della specifica percentuale prevista dal PO Asse 2, risultano per la Provincia di Forlì-Cesena, **pari a € 827.416,46 per il presente Avviso Pubblico.**

² Il dato normalizzato sarà arrotondato per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,5, per difetto se la frazione decimale è inferiore a detto limite.

Le risorse sopra indicate, comprendono gli aiuti previsti per tutte e tre le Azioni della Misura 221, inoltre, sulla base di quanto specificato nel successivo paragrafo 8 (Entità degli Aiuti e dei Premi), si ribadisce che copriranno **il costo di impianto per le Azioni 1, 2, 3; il costo di manutenzione** (per un periodo di 5 anni) e **la perdita di reddito** (per un periodo di 15 anni) per entrambe le **Azioni 1 e 2**.

8. ENTITA' DEGLI AIUTI E DEI PREMI

I sostegni previsti dall'art. 43 del Reg. (CE) 1698/05 coprono i seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione) **per le Azioni 1 - 2 - 3;**
- **premio annuale** a copertura dei **costi di manutenzione**, corrisposto per ettaro imboschito, per un periodo massimo di 5 anni **per le Azioni 1 - 2;**
- **premio annuale** a compensazione delle **perdite di reddito**, provocate dall'imboschimento, corrisposto per ettaro, per un periodo massimo di 15 anni **per le Azioni 1 - 2.**

Per i terreni agricoli di proprietà pubblica è previsto unicamente l'aiuto volto a coprire i costi di impianto.

Si sottolinea che nel corso di impegno, non saranno ammessi aumenti agli importi del premio in relazione all'acquisizione di requisiti per i quali è previsto un diverso livello.

Gli importi massimi del costo ammissibile e gli importi dei premi annuali concedibili sono indicati nella seguente tabella:

	AIUTO ALL'IMPIANTO (Euro/ha)			MANUTENZIONE (Euro/ha)		PERDITA DI REDDITO (Euro/ha/anno)			
	Costo massimo ammissibile	Importo massimo finanziabile 80% (Aree preferenziali AeB)	Importo massimo finanziabile 70% (Aree Ordinarie)	Quinquennio (Euro)	Annuale (Euro)	IAP (Euro)		Altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato	
						Pianura	Collina	Pianura	Collina
Azione 1 Boschi permanenti	7.000,00	5.600,00	4.900,00	2.500,00	500,00	600,00	500,00	150,00	150,00
Azione 2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo	7.000,00	5.600,00	4.900,00	3.250,00	650,00	400,00	300,00	100,00	100,00
Azione 3 Pioppicoltura ecocompatibile	5.000,00		3.500,00	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili

8.1 Aiuto all'impianto

Per costo dell'imboschimento, o costo dell'impianto, si intende l'importo dello stato finale dei lavori, risultante dalla somma della quantità di materiali e/o opere impiegate come rapportate ai prezzi dei prezziari di riferimento (vedi **paragrafo n. 18** -Riferimenti Normativi-).

Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate siano inferiori a quelle indicate dai prezziari si computeranno le sole spese effettivamente sostenute.

Per costo massimo ammissibile dell'impianto si intende l'importo massimo delle quantità di materiali e/o opere impiegati computabile per il contributo.

Qualora il "costo dell'imboschimento" sia inferiore al "costo massimo ammissibile" il sostegno per l'impianto verrà calcolato sulla base delle sole spese effettivamente sostenute.

Per importo massimale finanziabile, si intende l'aiuto massimo che si può corrispondere per unità di superficie imboschita nel caso in cui vengano riconosciute idonee voci di spesa per importi complessivi pari o superiori al costo massimo ammissibile definito per la specifica tipologia di intervento realizzata.

Negli ambiti territoriali di seguito elencati e già evidenziati nella tabella al paragrafo 5.1.3 (aree preferenziali di tipo A e B) l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo l'80% dei costi ammissibili:

- ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

Nelle rimanenti aree (aree ordinarie) l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo il 70% dei costi ammissibili.

8.2 Premi annuali

- Premio annuale a copertura dei costi di manutenzione:

è corrisposto per ettaro imboschito per 5 anni e per i soli imboschimenti riconducibili alle **Azioni 1 e 2**, secondo quanto disposto all'art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione delle tipologie di imboschimento ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni, applicando i valori dei prezziari agricoli e forestali

- Premio annuale a compensazione delle perdite di reddito:

è corrisposto per ettaro imboschito per 15 anni e per i soli imboschimenti riconducibili alle **Azioni 1 e 2**, secondo quanto disposto dall'art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione del possesso o meno della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P. come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), nonché dall'ambito territoriale all'interno del quale viene realizzato.

Per la corresponsione del premio in questione, la qualifica di I.A.P. è assimilata al termine "agricoltore" di cui al comma 1 dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 817/04 e all'allegato al Reg. (CE) n. 1698/05 in riferimento all'applicazione del già citato art. 43 del medesimo Regolamento.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto/adesione per le Azioni n. 1 – 2 – 3 della Misura 221 dovranno essere presentate entro il 30/07/2010.

Le domande dovranno essere presentate con le modalità stabilite da AGREA (determina di Agrea n. 4355 del 18/04/08 sue modifiche ed integrazioni) e potranno riguardare esclusivamente particelle agricole ricadenti all'interno del territorio regionale.

Ai fini dell'individuazione dell'Organismo pagatore e dell'Amministrazione territorialmente competente, occorre fare riferimento all'ubicazione delle superfici per le quali è richiesto l'aiuto.

Nel caso di un singolo richiedente che intende imboschire particelle ricadenti in ambiti territoriali di differenti Amministrazioni competenti, la domanda dovrà essere unica (se le diverse particelle vengono richieste nella medesima annualità) e dovrà essere trasmessa alla Amministrazione ove ricade la parte più estesa della superficie da imboschire.

Questa provvederà a inoltrare alle altre Amministrazioni coinvolte copia della domanda e della documentazione di corredo. Ogni singola particella agricola concorrerà alla assegnazione delle risorse sulla base delle disposizioni e condizioni vigenti nell'ambito territoriale in cui ricade e dovrà essere collocata nella graduatoria della Amministrazione territorialmente competente.

Il riconoscimento dei sostegni previsti dalla Misura 221 del PSR è condizionato alla presentazione:

- a corredo della domanda di aiuto:
 - per gli interventi riconducibili alle **Azioni 1) e 2)**, di specifico “progetto esecutivo dell'imboschimento”;
 - per gli interventi riconducibili **all'Azione 3)**, di una “relazione tecnica descrittiva dell'imboschimento”;
 - l'Autocertificazione di priorità (**allegato B** del presente Avviso);
 - documento di identità.
- a corredo della domanda di pagamento degli aiuti all'impianto e della prima annualità dei premi:
 - lo “stato finale dei lavori” corredato dalle fatture e riepilogo materiali e opere (vedi modello consultabile alla pagina relativa alla Mis. 221 del sito <http://www.ermesagricoltura.it/>).

Gli elaborati richiesti compreso il riepilogo dei materiali e opere dovranno essere sottoscritti da tecnici abilitati e iscritti all'albo e redatti sulla base degli elementi richiesti dalle “Linee Guida”.

Per interventi riguardanti **Azioni 1) e 2)** è data possibilità ai richiedenti di corredare la domanda di aiuto con una “relazione tecnica descrittiva dell'imboschimento” (comunque sottoscritta da tecnico abilitato), e di differire la presentazione del progetto esecutivo ad un momento successivo alla presentazione della graduatoria, comunque entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, pena la non concessione degli aiuti.

Nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboschimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), i beneficiari devono presentare il progetto esecutivo a corredo della domanda di aiuto.

9.1 Prescrizioni particolari

Per tutti gli imboschimenti realizzati in riferimento alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013, la totalità dei beneficiari dovrà pubblicizzare l'intervento secondo le modalità indicate al par. 3 dell' Allegato VI del Reg. (CE) 1974/06.

Le modalità di pubblicizzazione dovranno essere inoltre confacenti al contenuto della Delibera di Giunta regionale n. 522 del 20/04/09, sue modifiche e integrazioni.

Il P.S.R. 2007/2013, con riferimento ai boschi permanenti, prevede che una determinata percentuale (10% per gli interventi di cui all'azione 1 e 5% per quelli di cui all'Azione 2) di ogni singolo corpo da imboschire possa essere lasciata “scoperta” e adibita a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, ecc.).

9.2 Modalità di compilazione delle domande

Le domande relative alle misure del PSR 2007 – 2013 della Regione Emilia-Romagna potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; è **esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo**.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA.

A tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito:

<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R. 15/97) vale quanto disposto dal Regolamento Regionale di attuazione n. 17 del 15/09/03 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA:

la domanda è presentata ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il **quinto giorno feriale successivo a quello di scadenza del bando, alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna Ufficio Protocollo Piazza Morgagni 2 - 47121 Forlì**.

I CAA potranno trasmettere domande alla Provincia solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte della Provincia di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza dell'Avviso.

Presentazione semi –elettronica con protocollazione presso la Provincia di Forlì-Cesena:

tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come "Utente Internet" per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il beneficiario "Utente Internet", compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per

escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato “presentata”. Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente alla Provincia di Forlì-Cesena all’indirizzo di cui sopra, che apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alla scadenza indicata nell’avviso pubblico o nell’atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall’Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dalla Provincia di Forlì-Cesena.

L’ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l’apposita funzione “protocollo manuale”.

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti della scadenza disposta dall’avviso o dagli atti di concessione, la data di ricevimento dell’istanza corrisponde con:

- **data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione** nel caso di scelta della modalità: “Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA”;
- **data di ricezione presso la Provincia** nel caso di scelta della modalità: “Presentazione elettronica con protocollazione presso la Provincia di Forlì-Cesena”.

10. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

La domanda di aiuto alla Misura 221 è una semplice domanda di adesione al regime di sostegno di cui all’art. 36 lettera b) punto i) del Reg. (CE) 1698/05 e non rappresenta una domanda di pagamento.

L’imboschimento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell’anno successivo all’approvazione della graduatoria, ad eccezione dei casi in cui l’Amministrazione competente entro e non oltre il medesimo termine non conceda una proroga sulla base di motivata istanza del richiedente.

La proroga può essere concessa per massimo 1 anno dal termine prescritto. In caso di proroga, l’impianto deve essere realizzato necessariamente entro il termine del periodo primaverile del secondo anno successivo all’approvazione della graduatoria.

Le domande di beneficiari che non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del periodo primaverile dell’anno successivo all’approvazione della graduatoria, e non abbiano presentato motivata domanda di proroga si intendono decadute.

Le domande di beneficiari che, avendo ottenuto la proroga, non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del secondo anno successivo all’approvazione della graduatoria si intendono decadute.

Qualora fosse intenzione dei richiedenti di apportare modifiche agli elementi tecnici contenuti nelle domande di aiuto prima della “notifica di concessione dell’aiuto”, i beneficiari potranno provvedere a presentare specifica “richiesta di Integrazione”.

Nel caso in cui fosse intenzione dei richiedenti di apportare modifiche agli elementi tecnici contenuti nelle domande di aiuto successivamente alla “notifica di concessione dell’aiuto”, i beneficiari dovranno presentare attraverso il sistema operativo di Agrea una specifica “richiesta di Variante”.

Non possono essere accolte “richieste di Variante” successivamente alla presentazione della domanda di pagamento.

10.1 Materiali di moltiplicazione

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato il materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e della L.R. 10/2007 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nelle Linee Guida di Misura.

Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della Legge n. 269/73, potrà essere utilizzato entro i termini previsti dal comma 2 art. 18 del Decreto Legislativo 386/2003. In tal caso la documentazione che deve essere necessariamente presente all'atto della verifica, è quella relativa alla medesima Legge 269/73.

Le Amministrazioni competenti dovranno accordare adeguati livelli di preferenzialità ai richiedenti delle Azioni 1 e 2 che al momento della presentazione della domanda di adesione posseggono un contratto di fornitura per materiale certificato con riferimento al Decreto Legislativo 386/03 e alla L.R. 10/07.

Nelle Linee Guida le specie arbustive non sono comprese nell'Allegato 1 del Decreto Legislativo 386/03 come recepito dalla L.R. 10/07; ciò unicamente qualora il loro impiego complessivo non superi il 5% del totale delle essenze messe a dimora, sempre che non sussistano altre diverse limitazioni al loro riguardo.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificata per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

11. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ DEI PREMI A COPERTURA DEI COSTI DI MANUTENZIONE E PERDITA DI REDDITO SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Le domande di “pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito” dovranno essere presentate entro il 15/05/2010.

12. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Questa Amministrazione provvederà a formare una graduatoria delle domande richiedenti il sostegno sulla Misura 221, nel rispetto del Reg. (CE) n. 1663/95, della L.R. n. 21/01, del punto 11.1.2 del PSR e di quanto previsto da AGREA e dalle eventuali deleghe di funzioni disposte dal medesimo Organismo Pagatore Regionale.

Sulla base dei dati dichiarati ed autocertificati, se disponibili, l'Amministrazione provvederà, entro 45 giorni dalla data di chiusura dell'Avviso Pubblico, alla definizione di una graduatoria provvisoria ordinata secondo i punteggi di priorità e con gli importi di spesa previsti per ciascuna domanda.

Il Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna comunicherà le risultanze di tali valutazioni con raccomandata A.R. entro 60 gg. dalla data di chiusura dell'Avviso Pubblico, assegnando un tempo di 15 gg. dal ricevimento, per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso tale termine saranno approvate le graduatorie in via definitiva ed entro 90 gg. dalla data di chiusura dell'Avviso Pubblico sarà comunicata l'ammissibilità totale o parziale o la non ammissibilità all'aiuto delle domande.

Tali graduatorie non costituiscono diritto all'aiuto, in quanto tale diritto è condizionato all'esito favorevole degli accertamenti relativi alle autocertificazioni.

In ogni caso, gli importi indicati in graduatoria non potranno aumentare nel corso della

pubblicazione della graduatoria provvisoria. Anche nel caso di presentazione e modifiche dello stato particellare, che possono comportare aumenti di premio, l'importo complessivo per domanda indicato in graduatoria non potrà aumentare.

Le domande, in posizione utile nelle graduatorie, non interamente finanziabili a causa della non completa copertura del loro fabbisogno con la disponibilità finanziaria, previa comunicazione dell'Ufficio Istruttore, dovranno essere formalizzate mediante la "rimodulazione" delle stesse nelle forme che saranno ad esse indicate.

La conferma della rimodulazione dovrà pervenire a questa amministrazione entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancata conferma della rimodulazione o di rinuncia esplicita del beneficiario, si procederà ad ammettere al sostegno le domande che seguono nell'ordine della graduatoria fino alla completa assegnazione delle risorse disponibili.

13. CONTROLLI E SANZIONI

AGREA, Organismo Pagatore per l'Emilia-Romagna, è responsabile dell'attività di controllo.

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06. Per i casi di mancato rispetto degli adempimenti assunti, si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio stabiliti dagli Enti competenti.

Ai fini della definizione delle misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusione, sanzione e di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 29/09/2003 sulla PAC, del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20/09/2003 sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR), la Regione Emilia-Romagna con successivo provvedimento integrerà le disposizioni applicative dei programmi d'Asse del PSR 2007/2013 così come previsto dalle delibere di Giunta Regionale n. 424 del 31/03/2008 e n. 196 del 08/02/2010.

14. CONDIZIONALITA'

I beneficiari di cui alla Misura 221 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03, recepito con Decreto Ministerale n. 30125/09 e deliberazione regionale n. 330 del 08/02/2010.

15. LINEE GUIDA PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Nelle "Linee Guida" sono dettagliatamente riportate le modalità di cura, gestione, manutenzione e limitazione all'uso degli imboschimenti, suddivise per Azioni.

15.1 Piano di Coltura e Conservazione

La cura, la gestione e la limitazione all'uso delle superfici imboschite è regolamentata dal **Piano di Coltura e Conservazione** di cui all'allegato 5 delle "Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti".

Il piano di Coltura e Conservazione è approvato dall'Amministrazione competente per territorio e sottoscritto dal beneficiario dell'aiuto.

15.2 Cause di forza maggiore

Le ipotesi di riconoscimento di cause di "forza maggiore o circostanze eccezionali", sono quelle indicate al comma 1 dell'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06. In caso di riconoscimento di tali cause, nel

rispetto delle condizioni di cui al c. 2 del medesimo articolo, non verrà richiesto il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

16. CAMBI DI BENEFICIARIO / SUBENTRO NEGLI IMPEGNI

Nel caso in cui, in corso d'esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- a) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE DELL'EMILIA-ROMAGNA”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003;
- b) inviare all'Organismo delegato competente (Provincia) specifica dichiarazione di subentro negli impegni agroambientali o del caso, di non adesione ai medesimi.

Le dichiarazioni di cui al precedente punto b) dovranno essere presentate secondo le modalità (compresa la modulistica) definite in specifici provvedimenti emanati da AGREA, nel rispetto di quanto previsto dal proprio Manuale delle Procedure dei controlli e delle sanzioni.

17. ADEMPIMENTI PARTICOLARI

Durante il periodo di impegno non sono ammessi trasferimenti di Azione, fatta eccezione unicamente per i casi di domande di trasferimento da arboricoltura da legno a bosco permanente.

Nelle “Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti” sono dettagliatamente riportate le modalità di trasferimento di Azione.

18. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 15/97 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura;
- L.R. n. 21/01 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- Reg. (CE) n. 1290/05 “Regolamento relativo al finanziamento della politica comune”;
- Reg. (CE) n. 1698/05 “Regolamento sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
- Reg. (CE) n. 1974/06 “Disposizioni applicative del Reg. (CE) 1698/05”;
- Reg. (CE) n. 1975/06 “Modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/05 per l'attuazione di procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale”;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 4161 in data 12/09/07;
- PRIP approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 96305/209 del 29/10/2007;
- PRIP approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2177/07;
- POA approvato con delibera di Giunta Regionale n. 168/08;
- Linee Guida per la Progettazione e la Realizzazione degli Imboschimenti approvate con delibere di Giunta Regionale n. 874 del 11/06/08 e n. 196 del 08/02/10;
- Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale approvate con delibera regionale n. 182 del 31-05-1995 (PMPF);

- Piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 5 delle PMPF;
- Piano Forestale regionale (P.F.R.) approvato con delibera reg.le n. 90 del 23-11-2006;
- Prezzario reg.le per opere ed interventi in agricoltura delibera di Giunta Reg.le n. 1834 del 26-11-2007;
- Determinazione Dirigenziale di AGREA n. 4355/08 "Procedura operativa presentazione domande" sue modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/08 che approva il meccanismo di selezione, la delimitazione ed i termini di presentazione delle domande di aiuto;
- Delibera di Giunta Regionale n. 424 del 31/03/08 che modifica la delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/08 che rinvia a successivi atti i provvedimenti in materia di controlli e sanzioni del PSR;
- Delibera di Giunta Regionale n.101 del 28/01/08, finanziamento programma di sviluppo rurale 2007-2013.
- Decreto Ministeriale 30125/09 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/09 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale "recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 330 del 08/02/2010;
- Delibera di Giunta Regionale n. 196 del 08/02/10 "Modifica ai Programmi Operativi" approvati con DGR n. 168 del 11/02/08 e successive modifiche e integrazioni".
- Delibera di Giunta Regionale n. 332 del 08/02/10 "Assegnazione agli Enti territoriali della riserva di premialità" recepita con delibera di Giunta Provinciale n. 16121/56 del 23/02/10.
- Determina del Direttore Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna n. 2608/10 che fissa la data di presentazione delle domande di aiuto/adesione relative ai bandi provinciali 2010.

Per quanto non previsto si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

18.1 Cartografia di competenza provinciale ed estremi di approvazione dei singoli tematismi

- Determinazione n. 55 del 12/03/2008 "Delimitazioni geografiche delle aree preferenziali di competenza provinciale per l'attuazione dell'Asse 2";
- Aree individuate nel PTCP della Provincia di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Consiglio n. 68886/146 del 14 settembre 2006:
 - Artt. 17 e 34 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua";
 - Art. 19 "Zone di particolare interesse paesaggistico";
 - Art. 25 "Zona di tutela naturalistica";
 - Art. 28 "Zone di tutela dei corpi di idrici superficiali e sotterranei";
 - Art. 64 c. 4 "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale e sovracomunale";
 - Art. 75 "Ambiti agricoli periurbani".
- Reti ecologiche preferenziali come individuate nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 17376 del 20 Febbraio 2008;
- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna e le aziende faunistico-venatorie così come individuate e delimitati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio n. 4441/2001/11 del 01/02/2001 e prorogato con

delibera n. 77572/05 del 27/10/2005 fino all'adozione del nuovo strumento di programmazione;

- Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del Rischio di erosione idrica e gravitativa nell'Allegato I del PSR 2007-2013. Delibera della G.P. n. 17376 del 20 Febbraio 2008 e successive integrazioni modulano la preferenzialità delle classi individuate nella delibera della G.R. n. 363 del 17 Marzo 2008;
- Determina n. 485 del 03/03/2010 "Aggiornamento e approvazione della cartografia utilizzata per le misure dell' Asse 2 del PSR.

19. PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento conseguente all'istanza;
- conservati presso "Ufficio Agroforestazione e Sostegno agli investimenti non produttivi".

Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto del citato Decreto Legislativo e dei relativi obblighi di riservatezza.

20. ISTRUTTORIA

Qualora una azienda presenti superfici ricadenti in più province della Regione Emilia-Romagna, per le procedure di istruttoria, di ammissibilità e di pagamento si farà riferimento al territorio ove ricade la maggior superficie a premio.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione della propria domanda di aiuto, con apposita comunicazione di avvio di procedimento.

I procedimenti di istruttoria delle domande, di accertamento delle autocertificazioni, e di predisposizione della graduatoria verranno gestiti dal Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna "Ufficio Agroforestazione e Sostegno agli investimenti non produttivi", ubicato in Piazza Morgagni 2, - 47121 Forlì.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dr. Alberto Magnani, Posizione Organizzativa "Interventi Agroambientali": e-mail: alberto.magnani@provincia.fc.it

L'accesso agli atti è possibile presso "l'Ufficio Agroforestazione e Sostegno agli investimenti non produttivi".

Per informazioni rivolgersi:

Cattani Fabrizio, tel. 0543/714530, e-mail: fabrizio.cattani@provincia.fc.it

Gagliardi Daniela, tel. 0543/714528, e-mail: daniela.gagliardi@provincia.fc.it

Russo Tiziana, tel. 0543 714703, e-mail: tiziana.russo@provincia.fc.it

oppure collegarsi al sito internet della Provincia di Forlì-Cesena:

<http://www.provincia.fc.it/agricoltura>